REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA FIPsiS

(Approvato dal Consiglio Federale in data 26/10/2026)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DOVERI DEI SOCI

Art. 1 - Finalità e Normativa di Riferimento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure applicabili in caso di violazione dei doveri associativi da parte dei Soci tesserati alla FIPsiS (Federazione Italiana Psicologi dello Sport).

2. Le norme e i principi di riferimento a cui tutti i Soci devono attenersi sono:
   a) Lo Statuto Federale e i Regolamenti della FIPsiS;
   b) Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (CNOP), quale base fondante del comportamento etico e professionale dei tesserati;
   c) I principi di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dal CONI e dal CIP.

Art. 2 - Comportamenti Sanzionabili

1. Tutti i Soci sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi ed agli scopi della FIPsiS.

2. Costituiscono violazioni soggette a valutazione disciplinare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
   a) L'uso non espressamente autorizzato, o l'abuso, del logo, del nome e dell'immagine della FIPsiS per fini personali, commerciali o promozionali, nonché l'utilizzo non autorizzato di loghi di organizzazioni private in comunicazioni, eventi o attività riconducibili alla Federazione;
   b) Atteggiamenti di maleducazione o il palese mancato rispetto dei ruoli istituzionali nei confronti dei membri del Consiglio Nazionale e dei Presidenti o Delegati territoriali;
   c) L'assunzione di decisioni o iniziative autonome in nome o per conto della FIPsiS (a livello centrale o periferico) senza aver preventivamente consultato e ottenuto l'avallo dei membri del Consiglio di appartenenza;
   d) Il mancato rispetto delle deliberazioni e delle direttive emanate dal Consiglio Federale e dalle autorità della Federazione;
   e) Comportamenti gravemente lesivi del prestigio, del decoro o del buon nome della FIPsiS e dei suoi Organi;
   f) Rappresentazioni denigratorie o offensive, palesemente infondate, dell'operato professionale di colleghi associati;
   g) Condotte penalmente rilevanti o radiazioni accertate da parte del proprio Ordine Professionale di appartenenza.

3. È fatto obbligo ai Soci di mantenere la massima riservatezza sulle notizie o informazioni relative a eventuali procedimenti disciplinari in corso.

TITOLO II - GLI ORGANI COMPETENTI E LA PROCEDURA

Art. 3 - Competenza del Consiglio Federale

1. L'esercizio della funzione disciplinare spetta in via esclusiva al Consiglio Federale (o Consiglio Nazionale) della FIPsiS, che procede d'ufficio o a seguito di formale segnalazione.

2. Non sussiste in capo alla FIPsiS alcun potere di ispezione diretta presso gli studi o i luoghi di lavoro dei professionisti associati; l'attività disciplinare si fonda esclusivamente sulla valutazione documentale o sulle segnalazioni ricevute.

Art. 4 - Ricezione delle Segnalazioni e Istruttoria Preliminare

1. Tutte le segnalazioni relative a presunti illeciti associativi devono pervenire alla Segreteria della FIPsiS in forma non anonima.

2. Il Presidente della FIPsiS, o un Consigliere da lui delegato, esamina in via preliminare la segnalazione. Qualora il fatto risulti palesemente insussistente o di lieve entità, propone al Consiglio Federale l'immediata archiviazione.

3. Se la segnalazione risulta fondata e meritevole di approfondimento, il Consiglio Federale delibera l'avvio della procedura disciplinare.

Art. 5 - Convocazione e Diritto di Replica (Contraddittorio)

1. L'avvio della procedura viene comunicato all'interessato tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)** (o, in assenza, tramite raccomandata A/R), con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

2. La comunicazione contiene:
   a) La sommaria esposizione dei fatti contestati;
   b) L'invito a presentare proprie controdeduzioni, memorie scritte e/o documentazione a discolpa entro un termine stabilito;
   c) L'eventuale convocazione (in presenza o tramite videoconferenza) dinanzi al Consiglio Federale per una audizione chiarificatrice, con facoltà per il Socio di farsi assistere da persona di propria fiducia.

3. Delle audizioni viene redatto un sintetico verbale, sottoscritto dai presenti.

TITOLO III - LE SANZIONI

Art. 6 - Tipologia delle Sanzioni Disciplinari

1. Il Consiglio Federale, valutata la gravità dei fatti, la documentazione acquisita e le eventuali giustificazioni fornite dal Socio, può deliberare, a maggioranza dei propri componenti, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
   a) **Richiamo scritto:** una formale comunicazione di biasimo inviata all'interessato per lievi inosservanze (es. ritardi, lievi mancanze formali);
   b) **Diffida:** un avvertimento formale a non reiterare condotte lesive, pena l'applicazione di sanzioni più gravi;
   c) **Sospensione:** la temporanea sospensione (da un minimo di 1 mese a un massimo di 12 mesi) della qualifica di Socio e del diritto di partecipare alle attività associative. Viene irrogata nei casi in cui il Socio abbia recato nocumento morale o materiale alla FIPsiS;
   d) **Radiazione:** la definitiva cancellazione e l'espulsione dall'Associazione. È applicata nei casi di gravissima violazione statutaria, condanne penali o radiazione dall'Albo degli Psicologi, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 7 - Comunicazione ed Esecutività delle Decisioni

1. La deliberazione finale del Consiglio Federale deve essere motivata in forma sintetica e viene notificata all'interessato a mezzo PEC.

2. Qualora i fatti contestati abbiano rilevanza deontologica o sportiva di grave entità, la FIPsiS si riserva la facoltà di darne formale comunicazione all'Ordine degli Psicologi di competenza e/o agli organi CONI/CIP.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E PRESCRIZIONE

Art. 8 - Prescrizione

1. L'illecito disciplinare interno si prescrive nel termine di 3 (tre) anni dalla commissione del fatto.

2. L'invio della contestazione a mezzo PEC interrompe i termini di prescrizione.

Art. 9 - Disposizioni di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, il Consiglio Federale decide ispirandosi ai principi di equità, buon senso e tutela del buon nome della professione e della Federazione.